

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1752 del 25/03/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PIETRO GALLIANI BRAZING SPA per l'impianto destinato ad attività di produzione bacchette e laminati da saldobrasatura, sito in Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1831 del 25/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PIETRO GALLIANI BRAZING SPA** per l'impianto destinato ad attività di produzione bacchette e laminati da saldobrasatura, sito in Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **PIETRO GALLIANI BRAZING SPA** (C.F. 02788601207 e P.IVA 01103610380) per l'impianto destinato ad attività di produzione bacchette e laminati da saldobrasatura, sito in Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3463 del 22/09/2016), con scadenza di validità in data 04/10/2031, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con provvedimento n. 650 del 05/10/2016 intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali e di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche e di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Vergato}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera**⁵ {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Vergato}
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3463 del 22/09/2016), con scadenza di validità in data 04/10/2031 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
 6. Obbliga la società **PIETRO GALLIANI BRAZING SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena

⁵ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **PIETRO GALLIANI BRAZING SPA** (C.F. 02788601207 e P.IVA 01103610380) con sede legale in Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65, per l'impianto sito in Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 09/11/2023 (Prot. n. 11611) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera in seguito alla richiesta di attivazione nuovi punti di emissione, modifica e dismissione di altri già autorizzati, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 11628 del 09/11/2023 (rif prot. SUAP n. 2023/11611), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/11/2023 al PG/2023/190318 e confluito nella **Pratica SINADOC 39127/2023**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Società con propria nota del 08/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/01/2024 al PG/2024/2294 ha trasmesso al SUAP documentazione integrativa volontaria ai fini del completamento della documentazione tecnica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 215 del 08/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/01/2024 al PG/2024/12642, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inviata dalla società in oggetto in data 08/01/2024, ai fini del completamento della documentazione tecnica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/3707 del 10/01/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- La Società con propria nota del 28/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/03/2024 al PG/2024/40937 ha trasmesso ad ARPAE ulteriori precisazioni tecniche necessarie al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi industriali in acque superficiali, scarichi domestici in acque superficiali ed impatto acustico, preso atto che il Comune di Vergato, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica

Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente matrice.
- Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche e di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente matrice.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 25/03/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(*determina firmata digitalmente*)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIETRO GALLIANI BRAZING SPA
Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico n. 1

Scarico nel fiume Reno (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali provenienti dal ciclo delle acque di raffreddamento previo trattamento con impianto di decantazione-disoleazione.

Scarico n. 2

Scarico nel canale interno denominato “Canale Turbina”, confluyente nel fiume Reno (Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti, che per gli usi dichiarati in atto sono considerabili non contaminate ai sensi della D.G.R. 286/2005 punto 8.

Le aree esterne soggette al dilavamento in caso di eventi meteorici sono utilizzate per il solo transito degli automezzi e per lo stoccaggio di materiale da imballo non contaminato effettuato in apposito container.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- uno scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate (competenza amministrativa del Comune di Vergato. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

1. Lo scarico 1 di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali, senza l’ausilio della procedura di diluizione con acque prelevate allo scopo;

2. Considerata la consolidata situazione strutturale del sistema di raccolta, allontanamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento e l'assenza di accertati fenomeni di contaminazione da imputare alle immissioni delle acque meteoriche non si ritiene attualmente necessario prescrivere l'adozione di specifici ulteriori sistemi di gestione delle acque di pioggia in adeguamento alle disposizioni della D.G.R. 286/2005. Sistemi che comunque potranno essere richiesti in futuro nel caso si verificassero situazione di rischio ambientale per le acque del corpo idrico ricettore od in caso di ristrutturazione edilizia dell'area dello stabilimento;
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Sia eseguita la periodica manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento;
 - Siano effettuate periodiche manutenzioni degli impianti di decantazione e disoleazione, compresa l'asportazione dei materiali separati (fanghi ed oli) che dovranno essere smaltiti ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - I pozzetti di ispezione e controllo siano mantenuti riconoscibili ed accessibili in ogni momento per l'ispezione e l'eventuale campionamento da parte delle autorità di controllo;
 - Gli scarichi non siano causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol o impaludamenti;
4. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione.
5. Sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°244687 del 01/09/2006 CL 11.4.5/373/2006 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.
- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 27983/2016).
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di Modifica dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 09/11/2023 al PG/2023/190318).

Pratica Sinadoc 39127/2023

Documento redatto in data 25/03/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIETRO GALLIANI BRAZING SPA
Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali
di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche – precedente situazione autorizzata Ope Legis in seguito a silenzio assenso del Comune di Vergato a domanda presentata in data 29/05/1989 al Prot.4792 (Soggetto competente Comune di Vergato)

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- uno scarico di acque reflue industriali e di dilavamento provenienti dallo stabilimento (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato A al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Vergato, visto anche il parere di ARPA – Distretto Montagna Prot.5205 del 20/04/2015 Prat.SINADOC 848/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 7979 del 22/06/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico PG.244687 del 01/09/2006
- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 27983/2016).
- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di Modifica dell'AUA (agli atti di ARPAE in data 09/11/2023 al PG/2023/190318).

Pratica Sinadoc 39127/2023

Documento redatto in data 25/03/2024



COMUNE DI VERGATO

Provincia di Bologna

Area Servizi per la Collettività ed il Territorio
U.O. Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente

Prot. n. **7979**
Rif. prot. n. 3368/2015

Vergato li, **22/06/2015**

Spett.le
Città metropolitana di Bologna
Settore Ambiente – Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Spett.le
SUAP del Comune di Vergato
suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto **PIETRO GALLIANI BRAZING SPA** - sito in Comune di Vergato Via Molino Malpasso n. 65.
Matrice scarichi - parere di competenza.

Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese da parte della ditta **PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.** – con sede in Vergato Via Molino Malpasso n. 65;

Vista la richiesta di parere o nulla osta inviata tramite PEC dal Settore Ambiente della Provincia di Bologna pervenuta al prot. n. 3368 in data 13/03/2015;

Visto il parere favorevole con prescrizioni di A.R.P.A. prot. 5205 del 20/04/2015;

Si esprime **Parere Favorevole** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche con le prescrizioni e le indicazioni previste dal parere rilasciato da Arpa.

Lo scrivente Servizio rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata.



Il Responsabile dell'Unità Operativa
(arch. Katia Lenzi)

Katia Lenzi

SINADOC n° 848/15

(da assumere come riferimento dell'eventuale riscontro)

Spett.le Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni
U.O. A.U.A. E Scarichi
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA
PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
SUAP
Piazza della Pace 4
40038 Vergato (BO)
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. All'Amministrazione Comunale di
40048 Vergato (BO)
PEC: comune.vergato@cert.provincia.bo.it

Oggetto: D.P.R. n° 59/2013 . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l' impianto
PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A. sito in Comune di Vergato (BO) Via Molino
Malpasso n° 65.

Parere di competenza

E' pervenuta in data 13/03/2015 protocollo n° PGB0/2015/0003505 la Vostra richiesta di parere in oggetto.

La domanda risulta essere stata presentata per il rinnovo delle sottoelencate matrici:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali (scarico1) ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti (scarico 2).
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche
- modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – art 269 del D.Lgs. 152/2006

Matrice scarichi.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

- Gli scarichi identificati con i numeri 1 e 2 risultano precedentemente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale di Bologna con atto PG n° 244687/206 del 30/09/2011;
- Lo scarico di acque reflue domestiche risulta precedentemente autorizzato Ope Legis in seguito a silenzio assenso del Comune di Vergato a domanda presentata in data 29/05/1989 al Prot. 4792;
- Nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale viene indicato, relativamente alla matrice scarichi, che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata di cui ai precedenti punti.
- Gli scarichi risultano essere:
 - scarico n°1 costituito da acque reflue industriali provenienti dal ciclo delle acque di raffreddamento previo trattamento con impianto di disoleazione, recapitato nel Fiume Reno;
 - scarico n°2 di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti senza nessun trattamento nel canale interno denominato "canale turbina" poi nel Fiume Reno.
 - scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche provenienti dall'edificio denominato "locale turbina" - poi nel Fiume Reno

Le acque reflue domestiche provengono dai servizi igienici presenti all'interno dello stabilimento. La Ditta occupa n° 55 addetti pertanto si considerano n° 28 abitanti equivalenti.

Le acque reflue domestiche, prima di essere scaricate nel Fiume Reno, vengono trattate in fossa Imhoff della quale non sono note le dimensioni.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio dell'autorizzazione richiesta nel **rispetto delle seguenti prescrizioni:**

1) Scarico acque reflue domestiche:

- x La fossa Imhoff dovrà essere dimensionata per almeno 28 a.e.
- x A valle della fossa Imhoff dovrà essere installato idoneo filtro aerobico/percolatore o biodisco, in conformità a quanto previsto dalla Tabella B allegata alla DGR 1053/2003

2) Scarico acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento aree esterne e coperti:

- x Si confermano le prescrizioni già inserite nell'atto PG n° 244687/206 del 30/09/2011
- x il punto assunto per i prelievi (pozzetto di ispezione) dovrà essere riconoscibile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza ed accessibile per tutto l'arco dell'anno;
- x Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la

qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione alla Città Metropolitana di Bologna ed all'ARPA - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- x il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria.

Il suddetto parere è comunque da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo idrico ricettore indicato.

Matrice Aria – Emissioni in atmosfera

La Ditta **PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A.** con sede e stabilimento in Via Molino Malpasso n°65 Località Carbona Comune di Vergato, svolge attività di **fonderia con produzione di laminati d'argento.**

Tipologia dell'attività produttiva e sua classificazione secondo il T.U. delle Leggi Sanitari R.D. 27 Luglio 1934 aggiornato con D.M. Sanità n°129 del 05.09.94.

Per la formale proposta di classificazione come industria insalubre si rimanda al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL competente per territorio.

L'esame della documentazione pervenuta ha evidenziato che la richiesta di autorizzazione riguarda le seguenti emissioni:

- x emissione **E7** decapaggio : verrà utilizzato acido fosforico al posto dell'acido solforico ;
- x emissione **E12** forno fusorio : le emissioni saranno relative agli effluenti argento e fosfati , al posto di rame e ossidi di azoto;
- x emissione **E21** decapaggio estrusi: le emissioni saranno relative ai fosfati e ai metalli “argento,rame, zinco e silicio”e non più agli acidi solforico,cloridrico e fluoridrico;
- x emissione **E32** forno statico di fusione: non verranno più utilizzati i metalli “piombo e Antimonio”;
- x Nuova emissione **E34** lavapezzi ad ultrasuoni : nell'operazione di lavaggio dei pezzi verrà utilizzato sapone a base acido fosforico;
- x Nuove emissioni **E39** laminazione;

- ***Cautele ambientali alle quali l'azienda dovrà essere vincolata :***
 - Rispetto del Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006;
 - rispetto della Legge n°447 del 26/10/1995 ;
- ***Identificazione qualitativa delle sostanze presenti nelle emissioni in atmosfera***
 - ✓ *SOV, , Materiale particellare,metalli*
- ***Considerazioni ed osservazioni in merito alle soluzioni proposte per il contenimento delle emissioni:***

EMISSIONE E7 (decapaggio)

La suddetta emissione proviene dall'impianto di aspirazione posto a servizio della postazione di decapaggio. La Ditta **non** prevede l'installazione di alcun impianto di abbattimento. Per tale emissione si può applicare la D.G.R. n°2236 del 28/12/2009 al punto 4.13 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. Gli effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio, captati e convogliati in atmosfera , devono rispettare il seguente limite di emissione : Fosfati (espressi come PO4) 5 mg/mc;

EMISSIONE E12 (Forno fusorio)

La suddetta emissione proviene dall'impianto di aspirazione posto a servizio del forno di essiccazione . L'emissione è servita da un impianto di abbattimento del tipo filtro a tessuto, tale scelta tecnologica risulta in linea con gli indirizzi tecnici fissati al punto 4.13.10 (fusione e raffinazione di leghe di metalli non ferrosi) che prevedono che ogni emissione proveniente dal suddetto ciclo di lavoro debba rispettare i seguenti limiti : **Argento e suoi composti (espressi come Ag) 5 mg/mc, e fosfati espressi come PO4 5 mg/mc**

EMISSIONE E21 (Decapaggio estrusi)

La suddetta emissione proviene dall'impianto di aspirazione posto a servizio della postazione di decapaggio estrusi .L'emissione è servita da un impianto di abbattimento del tipo abbattitore ad umido Venturi, tale scelta tecnologica risulta in linea con gli indirizzi tecnici fissati al punto 4.13.10 (fusione e raffinazione di leghe di metalli non ferrosi) che prevedono che ogni emissione proveniente dal suddetto ciclo di lavoro debba rispettare i seguenti limiti : **Argento e suoi composti (espressi come Ag) 5 mg/mc,Rame e suoi composti (espressi come Cu) 5 mg/mc,Zinco e suoi composti(espresso come Zn)5 mh/mc, Silicio e suoi composti (espressi come Si) 5 mg/mce Fosfati espressi come PO4 5 mg/mc;**

EMISSIONE E32 (forno statico)

L'emissione proviene dal forno statico di fusione delle leghe Cu e Cadmio.
L'emissione risulta dotata di impianto di abbattimento composto da filtri a maniche,

tale scelta tecnologica risulta in linea con gli indirizzi tecnici fissati al punto 4.13.10 (fusione e raffinazione di leghe di metalli non ferrosi) che prevedono che ogni emissione proveniente dal suddetto ciclo di lavoro debba rispettare i seguenti limiti : **Materiale particellare 5 mg/mc, Rame e suoi composti (espressi come Cu) 5mg/mc, Cadmio e suoi composti (espressi come Cd) 0,2 mg/mc, Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/mc, Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 1700 mg/mc;**

EMISSIONE E34 (lavapezzi ad ultrasuoni)

L'emissione deriva dall'aspirazione posta sulla macchina lavapezzi.

La Ditta **non** prevede l'installazione di alcun impianto di abbattimento.

L'emissione proviene dalla lavapezzi utilizzata per lo sgrassaggio delle barrette. Per tale emissione si può applicare la D.G.R. n°2236 del 28/12/2009 al punto 4.13 Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g. Gli effluenti derivanti dalle operazioni di lavaggio, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione : Fosfati (espressi come PO₄) 5 mg/mc;

EMISSIONE E39 (LAMINATOIO IV)

L'emissione proviene dalla zona di Laminazione.

La Ditta **non** prevede l'installazione di alcun impianto di abbattimento.

Le linee guida adottate dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, al punto 4.13.25- (laminazione, stampatura, formatura, pressatura, calandratura) prevedono che ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti: **Materiale Particellare 10 mg/mc Sostanze Organiche (esprese come C-organico totale) 150 mg/mc.**

Si rimanda alle verifiche che saranno effettuate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, l'eventuale imposizione di sistemi di abbattimento qualora si rilevino problematiche correlate al rispetto dei limiti analitici che saranno fissati in atto autorizzatorio.

5) *Considerazioni ed osservazioni sulla eventuale incompatibilità, sotto il profilo ambientale, dell'insediamento in premessa con gli insediamenti abitativi, artigianali ed industriali limitrofi:*

Gli stabilimenti della Ditta PIETRO GALLIANI BRAZING S.p.A. sono collocati all'interno di un'area destinata all'attività produttiva esistente e sono relativamente vicini ad abitazioni.

La scrivente Agenzia, in considerazione di quanto sopra, e relativamente alle proprie competenze, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione richiesta, per la modifica degli impianto in oggetto, come rappresentato nella documentazione presentata dalla Ditta.

A CONDIZIONE CHE:

- Le bocche dei camini siano più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre dovranno trovarsi a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta di locali abitati situati a distanza compresa fra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno inoltre possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
- Gli impianti di filtraggio a secco del materiale particellare siano dotati di misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di misurare il corretto funzionamento dei filtri stessi.
- I livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
- Tutte le emissioni dovranno essere identificate con vernice indelebile e contrassegnate con la numerazione indicata nell'atto autorizzativi;
- L'accessibilità alle prese di misura devono essere dotate di postazioni di lavoro e di accesso che rispettino la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ;
- Si conferma la periodicità dei controlli come già autorizzato per le emissioni esistenti mentre per il nuovo punto di emissione E 39 i controlli abbiano una cadenza semestrale

Distinti saluti

Istruttoria redatta dai tecnici Loretta Turrini e Gandolfi Roberta

**Il Responsabile
del Distretto di Montagna**

(Dr. I. Drulias)



Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

.....

(luogo) (data)

.....

(nome cognome) (qualifica) (firma)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIETRO GALLIANI BRAZING SPA
Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di estrusione e laminazione metalli svolta dalla società PIETRO GALLIANI BRAZING Spa nello stabilimento posto in comune di Vergato via Molino Malpasso n° 65 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società PIETRO GALLIANI BRAZING Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: DECAPAGGIO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA (A POZZO)

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FORNO FUSORIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Argento e suoi composti (espressi come Ag)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: DECAPAGGIO ESTRUSI

Portata massima	2700 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Argento e suoi composti (espressi come Ag)	5 mg/Nm ³
Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5 mg/Nm ³
Zinco e suoi composti (espressi come Zn)	5 mg/Nm ³
Silicio e suoi composti (espressi come Si)	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ad umido Venturi scrubber

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E22

PROVENIENZA: PRODUZIONE DISSODIANTI

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU ESSICCATOIO

Portata massima 5000 Nm³/h

Altezza minima 6 m

Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale; il Gestore di impianto dovrà annotare su apposito registro avente le pagine numerate e bollate dall'Autorità competente per il controllo le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento e le periodiche sostituzioni delle maniche filtranti.

Il filtro a maniche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: CABINA DI ESSICCAZIONE

Portata massima 10000 Nm³/h

Altezza minima 7 m

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 20 mg/Nm³

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) 20 mg/Nm³

Fluoruri 5 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: FORNO STATICO DI ESSICCAZIONE PRODUZIONE OSSIDANTI

Portata massima 11000 Nm³/h

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Rame e suoi composti (espressi come Cu)	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: LAVAPEZZI AD ULTRASUONI

Portata massima	150 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Fosfati (espressi come PO ₄)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONI E35 – E36

PROVENIENZA: CAPPa DI ASPIRAZIONE DA LABORATORIO

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. . 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU PRESSa A D ESTRUSIONE

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E38**PROVENIENZA: FORNO PRERISCALDO MATASSE**

Portata massima	100 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E39**PROVENIENZA: LAMINATOIO IV**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E40**PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA****EMISSIONE E41****PROVENIENZA: FORNO RICOTTURA**

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E24**PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO ESSICCATOIO – 115 KW****Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitanavia San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: CALDAIA PRODUZIONE VAPORE – 209 KW

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: BRUCIATORE CABINA DI ESSICCAZIONE – 80 KW

Punto di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera dd).

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- ⌚ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- ⌚ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpa SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E40, E41 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E40 e E41, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo

analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAAE (Sinadoc n. 27983/2016).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAAE in data 09/11/2023 al PG/2023/190318 e ss.mm. e ii.).

Pratica Sinadoc 39127/2023

Documento redatto in data 25/03/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PIETRO GALLIANI BRAZING SPA
Comune di Vergato (BO), via Molino Malpasso n. 65

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che la documentazione tecnica firmata digitalmente allegata alla Domanda di modifica sostanziale di AUA presentata in data 09/11/2023 e nello specifico il documento denominato “9_rel tecn.pdf” riporta che
“ *L’installazione dei due forni non modifica l’impatto acustico dell’azienda, in quanto non verranno installati motori per l’aspirazione.* “.
- Visto altresì che lo stabilimento è da tempo in attività senza soluzione di continuità;
- Visto che il Comune di Vergato, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata all’istanza di rilascio di Modifica dell’AUA (agli atti di ARPAE in data 09/11/2023 al PG/2023/190318).

Pratica Sinadoc 39127/2023

Documento redatto in data 25/03/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.